

Padova 12.04.2012
Pr. 5139

Alla dott.ssa Maddalena Ragni
Direttore Direzione Generale per il Paesaggio,
le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanea

All'arch. prof. Giovanni Carbonara,
Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico
per i Beni Architettonici e Paesaggistici

All'arch. Ugo Soragni
Direttore per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto

All'arch. Sabina Ferrari
Soprintendente per i Beni Culturali e Paesaggistici Veneto Orientale

Alla dott. Clara Peranetti
Dirigente Unità Complessa
Progetti Strategici e Politiche Comunitarie

Al dott. Piergiorgio Allegroni
Direttore dell' Agenzia del Demanio

A Flavio Zanonato
Sindaco di Padova

Al dott. Ivo Rossi
Assessore all' Urbanistica Padova

Al dott. Andrea Colasio
Assessore alla Cultura Padova


Al Vicario Generale don Paolo Doni
Curia Vescovile Padova

Loro sedi

**Oggetto: Piano Urbanistico Attuativo e Progetto di Riqualificazione dei Musei Civici agli
Eremitani di Padova**

Premesso che:

- per maggiori e puntuali precisazioni si rimanda alle allegate "Osservazioni alla delibera n.15 del 17.01.2012 della Giunta Comunale di adozione del Piano Urbanistico Attuativo per la zona di degrado del Centro Storico di Padova" (all. A);
- dal 1985 i Musei Civici di Padova sono ospitati nei chiostri dell'ex convento dei frati dell'Ordine degli Eremitani di Sant'Agostino, nota come degli Eremitani, che affianca la celebre omonima chiesa, edificata nel 1276 in onore dei santi Filippo e Giacomo. Il bombardamento americano dell'11/03/1944 comportò una delle più gravi perdite di patrimonio artistico, accenniamo su tutti ai danni alla cappella Ovetari, con il celebre ciclo di affreschi di Andrea Mantegna.
- Gli spazi conventuali danneggiati, già caserma Gattamelata, furono restaurati in parte su indicazioni della Soprintendenza ai Monumenti e secondo il progetto degli architetti Franco Albini, Franca Helg e Antonio Piva. È annessa al complesso museale l'adiacente Cappella degli Scrovegni con il celebre ciclo di affreschi di Giotto.
- La morfologia del complesso monumentale di cui trattasi corrisponde al tipo conventuale che in area veneta ha assunto precise caratteristiche ricorrenti lungo tutto il medioevo: la facciata della chiesa si definisce in rapporto alle strutture conventuali che avanzano a delimitare il Sagrato, che risulta pertanto chiuso su due lati. Sul retro, ad est verso via Porcilia, in continuità di quelli che nel 1903 sono diventati i giardini dell'Arena, sopravvivono degli ambiti scoperti che testimoniano la presenza storica, seppure assai trascurata, degli ex orti del convento agostiniano (all. A, 1-2-3).
- Nel 1803 il Demanio Militare subentra nella proprietà del convento degli Eremitani, tuttavia l'assetto delle aree scoperte rilevate nel Catasto austro-italiano 1866-69 l'area degli orti risulta completamente libera, e sia l'insieme dell'area che la forma-sedime dell'ex convento non appare minimamente cambiata nei confronti della mappa storica più attendibile di cui siamo a conoscenza, quella di Giovanni Valle del 1784 (all.A, 3-4). Nell'area degli orti solo nel catasto del 1936 (all.A, 5) viene segnalato il volume a destra ancora oggi esistente, mentre non risulta ancora edificato il volume che, demolito nel 1965, oggi si intende riproporre ampliato e modificato, volume che, quindi, evidentemente non appartiene alla morfologia storica del complesso e non rappresenta alcun valore culturale configurandosi semplicemente come una superfetazione funzionale all'uso del tempo.
Con Legge n. 649 del 26.06.1964 si autorizzò la cessione al Comune di Padova del compendio patrimoniale dello Stato costituito dalla "Caserma Gattamelata", a titolo di permuta alla pari, con un edificio di proprietà del Comune.
L'articolo unico della legge 26 giugno 1964 n. 649, che autorizzò la permuta del complesso, prevede che "le modificazioni edilizie che il comune di Padova intende apportare al suddetto compendio patrimoniale debbono essere approvate da Ministero della pubblica istruzione (ora Ministero dei Beni Culturali) per quanto riguarda la tutela storico-artistica del complesso, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089."
A seguito del "Verbale di consegna provvisoria e lo scambio degli immobili" avvenuto con atto del 18.12.1964, il padovano Luigi Gui, Ministro della Pubblica Istruzione, e Alessandro Prosdocimi, Direttore del Museo, decisero di realizzare nell'area dell'ex Convento e già Caserma, un Museo architettonicamente del tutto nuovo, quindi, senza avere ottenuto le indispensabili autorizzazioni stabilite dalla legge 1089/39 e nella Legge 26 giugno 1964 n. 649 sopra richiamata, iniziano le demolizioni, che sono sospese dal Soprintendente competente. Purtroppo era stata abbattuta una parte essenziale, cioè quella prospettante su piazza Eremitani, che definiva il sagrato e collegava la chiesa all'Arena Romana.



Demolizioni abusive 1965. Edificio A segnalato solo nel catasto del 1936

- Questa deprecabile operazione ha cancellato un brano della morfologia urbana della città medievale, trasformando il sagrato degli Eremitani in un informe “non luogo” ove non si è riusciti neppure a realizzare un qualunque segno che testimoni la presenza di uno dei Musei Civici più importanti d'Italia, da cui si accede alla Cappella degli Scrovegni. (all. A,6);
- Il Comitato di Settore nel 1973 approvò il progetto dello studio Albini con delle riserve sul corpo di fabbrica adiacente alla chiesa. quello che fu definito Avancorpo: “detto Consesso ha espresso il parere che il progetto sia di massima accettabile... suggerendo tuttavia una revisione del corpo di fabbrica adiacente alla facciata della chiesa.....in modo da trasformare il suo sviluppo volumetrico in uno sviluppo di superficie “. Non si è voluto capire che si suggeriva di ripristinare la forma-immagine del prospetto originale, infatti nel 1982 il Comitato di settore ribadisce in riferimento all'ennesima variante del cosiddetto “Avancorpo”: “Pertanto chiede una rielaborazione basata sui seguenti criteri:
 1. mantenimento per la nuova costruzione dell'area di sedime dell'edificio preesistente sino al filo stradale;

2. prolungamento della testata dell'edificio con opportuna soluzione architettonica (es. muro di cinta) sino al contorno dell'Arena;
Il Precedente esame del Comitato di Settore del Ministero per i Beni Culturali del progetto Albini, con le osservazioni e gli indirizzi espressi indicati in precedenza, impongono, alla luce del mancato ripristino del corpo edilizio suggerito ..."sino al contorno dell'Arena" per la preminenza delle questioni esaminate, per la radicale difformità di quanto realizzato in tale ambito rispetto alle osservazioni rappresentate dal Comitato ministeriale, impongono l'inoltro del fascicolo alla Competente Direzione Generale del Ministero per l'espressione di un parere preliminare in aggiornamento progettuale e rispetto a quello reso nel 1982 e mai recepito completamente, soprattutto in merito al "fronte edilizio" da ripristinare".
- Il PRG. Vigente di Padova prevede che si possano realizzare nuove cubature nelle aree dichiarate degradate del Centro Storico. Nel caso in esame si può realizzare una cubatura fino ad un massimo di mc 11.000, predisponendo un adeguato Strumento Urbanistico Attuativo .
 - 17.02.09 adozione del Piano Territoriale di Coordinamento con Del n.372 della Giunta Regionale del Veneto che inserisce nell'elenco degli gli edifici rappresentativi della architettura del XX sec. il Museo degli Eremitani dello studio Albini-Helg da sottoporre a particolare tutele.
 - 23.03.2010 la Giunta Regionale Veneta con Del. 923, successivamente modificata con Del. 1905/10, ha indetto una procedura per la concessione di contributo per interventi su Musei pubblici riconosciuti, come da Piano Operativo Regionale (POR) parte FESR 2007-2013 obiettivo "compatibilità regionale e occupazione " approvato con Dec. CE (2007) 4247 del 7 settembre 2007. Asse prioritario 3: Ambiente e Valorizzazione del territorio. Linea di intervento 3.2: Valorizzazione e Promozione del patrimonio naturale e culturale. Azione 3.2.2 "Interventi di valorizzazione del patrimonio culturale.
L' allegato A del Bando al punto 14 "Concessione ed erogazione dei contributi" recita:
"Eventuali risorse finanziarie rese disponibili per casi di rinuncia, revocche, decadenza, riduzioni o altro, potranno essere utilizzate per finanziare gli ulteriori progetti inseriti utilmente in graduatoria".
 - 14.12.2010 la Giunta Comunale di Padova Del. 615 approva In linea tecnica un progetto di Riqualificazione dei Musei Civici agli Eremitani, che prevede, fra altro, l'aumento delle volumetrie e la copertura del chiostro minore ricostruito su progetto dallo studio Albini.
 - 15.12.2010, come previsto dal punto 12 del bando (Allegato A DGR 1905/10) il Comune di Padova presenta domanda di ammissione al contributo per la realizzazione del progetto "Riqualificazione dei Musei Civici agli Eremitani"
 - 21.06.2011 la Giunta Regionale con Del. 848 inserisce il progetto padovano nella graduatoria dei progetti meritevoli di contributo per un importo pari a € 3.059.391,00 (70% della spesa ammissibile). I progetti ritenuti ammissibili al contributo sono risultati 8, ma per carenze di risorse finanziarie solo i primi 7 hanno ottenuto il finanziamento.
 - 23.11.2011 L'Amministrazione Padovana sottoscrive l'"Accordo di Collaborazione" con la Regione del Veneto, Giunta Regionale pr.26869, che stabilisce tempi e modalità per la realizzazione del piano fra cui:
art. 8 "Revoca o riduzione"
"Si provvederà alla revoca parziale o totale del contributo e al recupero delle somme eventualmente erogate.. ..nei seguenti casi"
 - Mancato rispetto dei termini per la conclusione del progetto per causa imputabile al Beneficiario
 - Il progetto realizzato non è conforme al progetto ammesso a contributo"

- 20.03.12 La Giunta Comunale di Padova con Del. 110 approva Il Piano Urbanistico Attuativo di Riqualificazione del Museo Civico agli Eremitani

Tutto ciò premesso

La sottoscritta Maria Letizia Panajotti, presidente della sezione di Padova di Italia Nostra, segnala a codeste Amministrazioni ed Enti, per gli atti e le determinazioni di eventuale competenza:

Punto primo: Titolo di proprietà

Il Comune di Padova ha approvato, con delibera di Giunta n. 110 del 20.03.2012, il Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) inerente il complesso immobiliare in oggetto che appartiene ancora oggi al Demanio dello Stato Ramo Difesa- Esercito.

Il P.U.A. risulta approvato senza alcun accordo/intesa formalizzata a tale fine con l'Agenzia del Demanio, nel rispetto dei principi di *cooperazione Istituzionale* previsti dal vigente ordinamento, in particolare per quanto attiene la proprietà del Demanio Militare come individuata al Catasto Fabbricati al foglio 6 particelle mapp. 407 e mapp. 10, che includono anche il sedime dell'immobile demolito abusivamente nel 1965.

Per quanto attiene al sedime corrispondente al fabbricato abusivamente demolito, si riferisce che si tratta di un'area ancora scoperta poiché l'azione sanzionatoria determinata attualmente ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 art. 160, e norme previgenti, non risulta essere mai stata applicata in compensazione economica del danno e quindi il Piano Urbanistico Attuativo predisposto avrebbe dovuto essere, se correttamente indirizzato, l'occasione giusta e tanto attesa, a distanza di molti anni, per risarcire non solo culturalmente e tecnicamente, ma anche amministrativamente, certamente con le dovute attenzioni ma pur sempre necessaria, la ricomposizione del sagrato e dell'ex edificio demolito abusivamente, che costituiva un'importante chiusura del compendio dei chiostri degli Eremitani come si può verificare dal confronto tra le foto attuali e antecedenti la demolizione, e definiva la struttura del sagrato dell'omonima chiesa. (all.A 1-2--6)

Non solo questa azione ripristinatoria o di ricomposizione non è stata concretamente avviata dal P.U.A, ma anche ne viene definitivamente impedita la realizzazione a causa dall'esaurimento della cubatura ammissibile che dal P.U.A. approvato è stata indirizzate invece alla realizzazione di strutture superfettative del tutto incongrue come meglio illustrato nelle Osservazioni (all.A) alle quali si rinvia per ogni maggiore dettaglio.

Punto secondo: Conformità Urbanistica del P.U.A

Si riscontra quanto segue:

Il Piano Urbanistico Attuativo Piano di Recupero della zona di Degrado del Centro Storico n.24 non rispetta le Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. ed in particolare viola la previsione, di cui all'art. 42:


- Comma 2: "Gli Strumenti Urbanistici Attuativi sono finalizzati alla ricomposizione morfologica degli edifici e/o parti del tessuto urbano, nel rispetto dei valori culturali presenti nelle Unità di Piano...L'entità del volume edilizio complessivo, previsto dallo Strumento Urbanistico Attuativo, viene definita in rapporto e nel rispetto dei caratteri morfologici delle Unità di Piano interessate e dei caratteri ambientali e paesaggistico di valore culturale, rilevati nelle analisi preliminari alla progettazione, (assolutamente carenti per non dire inesistenti n.d.s)..... La formazione di nuovi volumi, all'interno delle aree definite dal perimetro della zona di degrado... può essere consentita solo se finalizzata al recupero edilizio o al riordino urbanistico degli immobili compresi nell'Unità di Piano..."
- Comma 5 : "Modalità di attuazione degli interventi nelle Unità di Piano Classe A – Modalità A"

.....

Punto G. Restauro o ripristino degli spazi scoperti.

In quanto

- non propone la ricomposizione morfologica storica degli spazi urbani dell'attuale piazza Eremitani e neppure del complesso monumentale dell'ex convento degli Eremitani: infatti non tende alla restituzione del sagrato e cancella definitivamente la memoria degli orti conventuali. Il suo obiettivo dichiarato è solo quello della rifunzionalizzazione della Istituzione Museo Civico, con obiettivi e soluzioni quantomeno discutibili;
- non distingue fra volumi storici e superfetazioni recenti e ottusamente privilegia queste ultime come valore culturale, (ampliamento edificio di recentissima edificazione ora B)
- in particolare lo stesso "lapidarium" ingombra l'area degli ex orti riducendola a meno della metà delle attuale e parcellizzandola, rende residuale la sopravvissuta superice scoperta;



Piano Urbanistico Attuativo Piano di Recupero delle zone di degrado del Centro Storico n.24

Punto terzo: Copertura del chiostro minore opera dello studio Albini-Helg

La proposta della copertura del chiostro minore è improponibile e inaccettabile non solo perché essendo in contrasto con le indicazioni della Regione Veneto nei riguardi dell'architettura, del XX secolo, si configurerebbe come un "pericoloso" precedente che vanificherebbe la tutela paesaggistica dell'architettura del novecento, ma soprattutto, in buona sostanza, perché si distruggerebbe l'opera degli architetti Albini e Helg che hanno sapientemente reinterpretato la tipologia claustrale avendo saputo rispettare e definire magistralmente il vuoto, come nel chiostro minore, che costituisce, in quanto tale, il senso del luogo storico e attuale, impropriamente visto in funzione edificatoria dal Comune (all.A,9)

Il progetto Albini ha rispettato il fronte nord della Chiesa e ci consente di leggere la bellezza del grande muro spoglio arricchito solo dalle grandi vetrate, ma soprattutto sottolinea ed enfatizza lo

stretto rapporto storico-culturale con lo spazio minimale del nuovo chiostro realizzando in tal modo un prezioso ed emozionante esempio di architettura moderna. Improprio come coprire il chiostro di La Turette di Le Corbusier... Si rendono necessari invece interventi di restauro per ripristinarne la immagine gravemente compromessa da interventi incolti e recenti (all.A,10).

Dato atto che sono state accolte le Osservazioni 25.02.2012 di Italia Nostra e delle Associazioni Ambientaliste in merito al fatto che la copertura del chiostro genera volume urbanistico il "muro di vetro" che chiuderà il passaggio coperto al primo piano di collegamento fra ali est ed ovest del chiostro minore, verrà realizzato a 75 cm dal muro della Chiesa degli Eremitani, si porrà pertanto in contrasto con l'art. 873 del Codice Civile che prevede che la distanza minima dalle costruzioni su fondi finitimi non deve essere inferiore a 3 metri (all.A, 12-13). Come è noto, le norme del Codice Civile non possono essere derogate né dal PRG né, tanto meno, dalle Norme dei Piani Attuativi. Inoltre il nuovo volume oscurerà la Chiesa arrivando sostanzialmente a "coprire" più di un terzo delle vetrate e risulterebbe in previsione, in prossimità della parete nord della Chiesa, la collocazione di importanti concentrazioni impiantistiche il cui impatto e la cui interferenza nel compendio ecclesiastico non risultano essere stati valutati.

Inoltre, risulta da un conteggio sommario che la cubatura complessiva (derivata dalla somma di quella attuale, di quella in progetto e quella non conteggiata derivante dalla copertura del chiostro e dal collegamento al primo piano) sia superiore alla cubatura ammessa di mc 11.000.

Punto quarto: Assegnazione dei Contributi Regionali

L'art. 10 "Documentazione richiesta" dell' Allegato A relativo alla Delibera della Giunta Regionale n. 1905/10 del Bando per la concessione di contributi recita:

"Alla domanda di contributo, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, andrà allegata, a pena l'esclusione, la seguente documentazione

1. "Documentazione attestante il diritto di proprietà o comprovante il titolo di godimento del bene interessato alla realizzazione del progetto per una durata non inferiore ad anni 20 a decorrere dalla data di presentazione della domanda".

Il Caposettore Patrimonio Partecipazione e Lavoro certifica " Il bene immobile presso il quale sono ubicati i Musei Civici è in disponibilità del Comune di Padova e quindi dei Musei stessi a tempo indeterminato"

Vedi sopra.

.....

7. "Atto di Approvazione del Progetto Definitivo"

- IL 25.12.10 la Giunta Comunale è ha approvato il in linea tecnica il progetto definitivo suddiviso in sei interventi. Si fa rilevare che l'approvazione del progetto "in linea tecnica" non può essere considerata equivalente all'approvazione del progetto definitivo richiesta in quanto si tratta di una approvazione atipica, che non rispetta la procedura prevista dalle norme urbanistiche del Comune. L'area dove è ubicato il Museo Civico è, infatti, classificata dal PRG come area di degrado del Centro Storico n. 24, la cui trasformazione è subordinata alla preventiva approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo (PUA). È il PUA che definisce le linee di intervento per la trasformazione planivolumetrica dell'area, per cui la progettazione, sia quella di massima che quella definitiva, non può che essere successiva all'approvazione del Piano Urbanistico Attuativo. Così non è stato nel caso in esame in quanto prima è stato approvato il progetto "in linea tecnica" e poi è stato approvato (v. delibera della Giunta Comunale n. 110 del 20.03.2012) il Piano Attuativo che di fatto recepisce il progetto già preventivamente approntato.
- inoltre in data 20.03.2012 con la stessa delibera n.110 la Giunta ha contro dedotto alle Osservazioni presentate da Italia Nostra e dalle Associazioni Legambiente e Amici del Piovego impegnandosi, in conformità ad una delle osservazioni presentate, a considerare tra i nuovi volumi anche quello corrispondente alla copertura del Chiostro Minore, Ancorché questo impegno non sia stato formalmente richiamato nella delibera di approvazione del PUA, il suo rispetto comporta che:

- il progetto edilizio dovrà essere modificato in quanto il computo nel volume urbanistico dello spazio racchiuso dalla copertura del portico, a cui andrà sommato quello del nuovo percorso coperto al primo piano prospettante il muro della chiesa degli Eremitani, fa sì che l'ampliamento totale superi il limite massimo volumetrico ammissibile nell'area.
- Il progetto dovrà comunque essere modificato anche perché il citato percorso coperto viene realizzato ad una distanza dal muro con le grandi vetrate della chiesa trecentesca che contrasta con i limiti di distanza tra fabbricati finitimi, prescritto dall'art. 873 del Codice Civile : 75 cm in luogo di 3 metri prescritti.

Queste modifiche, diretta conseguenza dell'errato procedimento adottato, non possono non avere effetto retroattivo rispetto al requisito dell'approvazione del progetto definitivo. Approvazione che doveva essere certificata all'atto della presentazione della domanda di concorso al bando.

- A tutt'oggi la Soprintendenza non ha ancora rilasciato i Nulla Osta di competenza, infatti a tutt'oggi ha emanato solo dei pareri.

8. "Dichiarazione del responsabile, individuato in base all'ordinamento dell'ente richiedente , attestante la conformità dell'intervento agli strumenti urbanistici vigenti"

- la dichiarazione di conformità urbanistica è stata firmata dal Capo Settore Edilizia Pubblica e non dal Capo Settore Urbanistica e Territorio, come sarebbe stato corretto in base all'ordinamento del Comune di Padova:
- Il Caposettore premette, a *conforto* della sua dichiarazione di conformità urbanistica degli interventi di riqualificazione dei Musei Civici, la Nota del Settore Pianificazione Urbanistica pr.265768 del 19.10.10 .

Si segnala che questa Nota non attiene alla conformità urbanistica del progetto, ma è una dichiarazione che attesta solo che non è necessario procedere alla Valutazione di Incidenza Ambientale- Screening

9. "Valutazione di incidenza Ambientale (V. Inca) ..., se non dovuta dichiarazione attestante la non obbligatorietà della V. Inca"

Il Settore Pianificazione Urbanistica dichiara che la V. Inca che non è necessaria, con la stessa Nota di cui al precedente punto 8

10 " Elenco delle concessioni,/ autorizzazioni / pareri acquisiti e da acquisire"

Fra le autorizzazioni da acquisire non vengono citate:

- la Autorizzazione Paesaggistica ex Art.138 del D.L.vo del 22.01.2004 n.42 – Consiglio Regionale n.310 in data 13.11.1986, ";
l'autorizzazione Paesaggistica viene rilasciata dal Dirigente del Settore Edilizia Privata solo in data 16.01.12 nonostante un parere sostanzialmente favorevole ma "critico" della Soprintendenza del 05.01.2012, oltre che in assenza del titolo del richiedente in merito alla mai disposta "cessione definitiva" dell'ex Convento ancora quindi sostanzialmente in proprietà del Demanio Militare e non nella piena proprietà del Comune che dispone di un atto di cessione provvisoria del 1964.

La Soprintendenza si è pertanto espressa in merito ad un progetto che andrà necessariamente rivisto per le ragioni sopra indicate e in tale circostanza sarà necessario che il titolo del soggetto richiedente sia regolare nel rispetto delle prerogative dello Stato, ramo demanio militare, che attualmente risulta essere ancora titolare di diritti e quindi nel rispetto dei principi di cooperazione Istituzionale previsti dal vigente ordinamento.

Pertanto il nuovo progetto rivisto dovrà essere regolarmente presentato da un soggetto munito di idoneo titolo ovvero, si ritiene, nel rispetto di tutte le Istituzioni pubbliche coinvolte; inoltre, il nuovo progetto si ritiene pertanto amministrativamente e tecnicamente necessario, auspicando vivamente nell'utilizzo eticamente corretto dei fondi pubblici, per dare esecuzione ad un progetto concretamente compatibile con i molteplici interessi: paesaggistico,

storico, artistico, archeologico, della storia delle istituzioni religiose, dell'architettura del novecento museale sottoposta a tutela paesaggistica, oltre che conforme urbanisticamente e che escluda ogni trasformazione e snaturamento del complesso immobiliare, che non chiuda il chiostro minore con incongrue coperture e rispetti l'area degli ex orti, destinati ad ospitare il Lapidario, così limpidamente rilevata da Giovanni Valle (all.A,3).

Alla luce degli ultimi aggiornamenti, preso atto che il progetto definitivo, approvato "in linea tecnica" il 25/12/2010 e presentato all'interno della documentazione necessaria per partecipare al bando di concorso, non era tale, cioè definitivo, in quanto dovrà essere necessariamente modificato, oltre che per rispettare le norme tecnico urbanistiche relative al volume massimo realizzabile ed alle distanze legali, anche per superare le criticità rilevate dalla Soprintendenza e per la "regolarizzazione" della titolarità del soggetto proponente.

- la tutela prevista dal Piano Territoriale di Coordinamento adottato dalla Giunta Regionale con Del n.372 del 17.02.09 che inserisce nell'elenco degli edifici rappresentativi della architettura del XX sec. il Museo degli Eremitani, per i quali l' art. 62 delle Norme Tecniche di Attuazione recita: "Fino all'adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale è vietata la demolizione e l'alterazione significativa dei valori architettonici, costruttivi e tipologici." Gli strumenti di pianificazione comunale, dopo il 2009 non sono stati ancora adeguati alle indicazioni dell'art. 62.

11 "Eventuali concessioni/autorizzazioni/"pareri già acquisiti

- 16.08.2010 Pr. 20530, la Soprintendenza ha rilasciato l'Autorizzazione solo per progetto di realizzazione di una sala didattica nel vano interrato lato est del chiostro maggiore del Museo Civico
- I sotto elencati atti della Soprintendenza citati come Nulla Osta sono invece pareri senza alcun valore autorizzativo.
 - 03.11.2010 pr. 23239. Progetto di riqualificazione dell'area retrostante il Museo Civico agli Eremitani per la creazione di strutture di supporto e del lapidario del Museo Archeologico e d'Arte: riguarda la parte di nuova edificazione sull'area degli ex orti conventuali.
 - 09.12.2010 pr. 32939 Progetto di riqualificazione mediante la realizzazione di un nuovo spazio polifunzionale e la realizzazione dei percorsi del Museo mediante la copertura del chiostro Minore. Riguarda la copertura del Chiostro Albini.

Sul punto si chiede una puntuale verifica e vigilanza da parte del competente organo di controllo regionale.

Alla luce della determinazione di una cristallizzazione definitiva del danno determinato a suo tempo con l'opera di volontaria e abusiva demolizione intervenuta al complesso edilizio demaniale storico in oggetto, e tenuto conto:

1. del finanziamento del progetto dalla Regione Veneto come da Piano Operativo Regionale (POR) parte FESR 2007-2013 obiettivo "compatibilità regionale e occupazione " approvato con Dec. CE (2007) 4247 del 7 settembre 2007. Asse prioritario 3: Ambiente e Valorizzazione del territorio. Linea di intervento 3.2: Valorizzazione e Promozione del patrimonio naturale e culturale. Azione 3.2.2 "Interventi di valorizzazione del patrimonio culturale, e di altri finanziamenti pubblici;
2. della mancanza dei requisiti documentali connessi alla domanda di contributo regionale, a pena dell'esclusione, di cui al punto 1 "documentazione attestante il titolo di proprietà o comprovante il titolo di godimento del bene interessato alla realizzazione del I progetto per una durata non inferiore ad anni venti a decorrere dalla data di presentazione della domanda;
- 3 della mancata definizione di intese/accordi tra le Amministrazioni coinvolte, evidenziando che l'Agenzia del Demanio potrebbe non essere stata resa partecipe dell'iniziativa urbanistica

- attuativa e progettuale che esclude alcuna forma ripristinatoria edilizia sull' area di proprietà statale per la ricomposizione del fabbricato storico abusivamente demolito con conseguente evidente danno arrecato al complesso immobiliare, ripristino ovviamente da effettuare con forme e linguaggio appropriato e rispettoso degli indirizzi del Ministero competente;
- 4 del mancato accordo tra l'Agenzia del Demanio e il Comune nel rispetto dei principi di *cooperazione Istituzionale* previsti dal vigente ordinamento, per la richiesta di accesso a finanziamenti regionali e/o di altra fonte;
 - 5 della necessità di chiarire se la mancata progettazione dell'edificio specificatamente rivolto al ripristino del fabbricato demolito, che soddisferebbe il procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 160 comma 1 del D.Lgs n. 42/2004, determini quindi contestualmente la necessaria sanzione compensativa economica ai sensi dell'art. 160 comma 4 del D.Lgs n. 42/2004, naturalmente da imporre nei confronti del Comune che aveva a suo tempo dato corso alla demolizione non autorizzata dalla Soprintendenza.

Premesso quanto sopra, fatto salvo e impregiudicato l'avvio di procedimenti sanzionatori da parte del Ministero competente e Atti di intesa e accordi tra l'Agenzia del Demanio e il Comune di Padova, nel rispetto del Bando regionale in precedenza indicato e, soprattutto, della conservazione dell'interesse storico architettonico del complesso degli Eremitani, e alla luce dei quanto stabilito dall'art. 62 All. A delle Norme del P.T.R.C. adottato, questa Associazione chiede il riesame del P.U.A. e del progetto edilizio redatto in variante tecnica con indirizzi coerenti con le esigenze di tutela e di salvaguardia dei valori culturali e architettonici del complesso degli Eremitani in Padova integrati all'area dei giardini dell'Arena romana e della Cappella Scrovegni.

A parere della scrivente, per i rilievi sopra espressi, si ritiene che quanto presentato alla Regione Veneto dal Comune di Padova, per partecipare al bando per l'assegnazione dei fondi POR FERS CRO 2007-2013, non abbia tutti i requisiti richiesti dal bando di concorso per l'ammissibilità della domanda.

Si tratta di un'ulteriore conferma che il progetto definitivo, approvato "in linea tecnica" il 25.12.2010 e presentato all'interno della documentazione necessaria per partecipare al bando di concorso, non era tale, cioè definitivo, in quanto dovrà essere modificato, oltre che per rispettare le norme tecnico urbanistiche relative al volume massimo realizzabile ed alle distanze legali, anche per adeguarlo a quanto osservato dalla Soprintendenza e, principalmente, per integrarlo *necessariamente* con le opere di rimessa in pristino di quanto abusivamente demolito a suo tempo dell'ex Caserma Gattamelata, assecondando in quest'ultima occasione gli indirizzi del Comitato di Settore del Ministero per i Beni Culturali (sopra riportato) che si è espresso con precisione nel 1982 nell'occasione dell'esame della ennesima variante al cosiddetto "Avancorpo", chiedendo con la presente, infine, il pronunciamento dell'Organo Consultivo Centrale competente del Ministero per i Beni e le Attività culturali da consultarsi anche per questa fase progettuale definitiva, determinante per la risoluzione delle questioni sospese da decenni, soprattutto per la risoluzione del mancato ripristino edilizio tanto atteso.

Distinti saluti

La presidente
Maria Letizia Panajotti

